



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 10777 del 2016, proposto da:

Arianna Adorni, Agostini Valeria, Altigeri Martina, Astuti Paola, Baccini Alice, Bargellini Alessandra, Baschieri Franca, Benedetto Anna, Bertola Clizia Mariasole, Biagioni Riccardo, Bonani Eleonora, Borghini Fabio, Brunetti Valentina, Buscio Sara, Calò Marilena, Cancila Jessica, Canova Roberta, Carnicelli Nicola, Caruso Cristina, Castiglione Cristina, Cavassa Claudia, Celli Ester, Cinquini Alessandro, Ciulli Alice, Civitillo Rosanna, Cojocariu Marius, Comparini Simona, Coniglio Daniela, Coppola Mariangela, Cotugno Eleonora, Cristiani Mirco, Curcio Fabio, Dascenzo Lara, Da Gragnano Daniela, Dalle Piagge Paola, Damascelli Concetta Loredana, Di Dio Elena, Di Sabatino Catuscia, Donati Francesca, Donati Margherita, D'Onofrio Ilaria, Fabbri Cristina, Federigi Sabrina, Femia Antonio, Fenza Natalia, Forti Cristiano, Frati Linda, Gallo Stefania, Gemignani Giulia, Giannini Laura, Giovannetti Anna, Gori Francesca, Graffia Anna, Guerra Alessandra, Guidi Giovanni, Landucci Alessandro, Lazzarini Lara, Lenoci Elena Elisabetta, Lodovichi Federico, Lucchesi Lucia, Madrignani Luca, Magnolfi Monia, Manfrè Alberto, Manfredi Daniele, Mannucci Sara, Marchiò Silvia, Marchione Giancarlo, Marsili Lara, Martinelli Stefano, Matteucci Giulia, Menicucci

Chiara, Modestino Marianna, Montemagni Laura, Monti Barbara, Mori Eva, Muro Laura, Muscolino Francesca, Nannini Chiara, Nesti Valentina, Orlandini Maria Teresa, Pagni Silvia, Palermo Monica, Paoloni Ida, Pardini Nadia, Parenti Luca, Parenti Michele, Parigi Monica, Parisi Maria Grazia Assunta, Pendibene Barbara, Pesce Annalisa, Pescioni Michela, Pieraccini Anna Maria, Piola Graziella, Pisani Alessio, Quagliari Stefano, Quiriconi Sara, Rondelli Barbara, Saloi Ines, Sanfilippo Maria Valeria, Senesi Monica, Serafini Elena, Stefani Sara, Sterrantino Chiara, Tagliavini Marco, Troccoli Daniela, Tuci Gianluca, Tufaro Maria Domenica, rappresentati e difesi dall'avvocato Alberto Giovannetti C.F. GVNLR70M31A657N, con domicilio eletto presso Michele Corroppoli in Roma, via del Casale Strozzi, 31;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Toscana, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Sicilia, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Liguria, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Usr - Ufficio Scolastico Regionale del Trentino Alto Adige non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del d.m 495/16 in particolare degli artt. 1; 2; 4 e 5; dove si prevede la scadenza e le modalità di presentazione delle domande e i soggetti interessati all'inserimento a pieno titolo nelle gae; nonché l'aggiornamento dei titoli di riserva e inclusione negli elenchi per il sostegno o negli elenchi relativi a metodi didattici differenziate, rinviando fra l'altro alle norme del dm 235/14

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Toscana e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Sicilia e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Liguria e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Emilia Romagna;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2016 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto che la presente decisione può essere assunta con decisione semplificata ai sensi dell'art.60 cpa, sussistendone i presupposti;

Rilevato che la medesima questione oggetto del presente ricorso, inerente alla natura aperta o chiusa delle GAE, è stata diffusamente affrontata dalla Sezione, con innumerevoli precedenti contrari alla tesi dei ricorrenti, da cui il Collegio non ha ragione di discostarsi (cfr. ad es. sentenza n.10112/2016 - le cui argomentazioni vanno integralmente richiamate, trattandosi nel caso specifico di docenti abilitatisi mediante frequenza di TFA – Tirocinio Formativo Attivo e PAS percorsi abilitativi speciali - successivamente alla chiusura delle graduatorie permanenti a seguito dell'articolo 1, comma 605 lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296);

considerato che anche il Consiglio di Stato, con ordinanza di rimessione n.364/2016 del 16 dicembre 2016, si è espresso circa la natura “chiusa” della GAE;

Che, pertanto, il ricorso deve essere respinto e comunque, nelle more della decisione dell'Adunanza Plenaria sull'ordinanza di rimessione, le spese di lite possono essere compensate tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, lo respinge.

Compensa spese.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Ines Simona Immacolata Pisano

IL PRESIDENTE

Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO